

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1414</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GASPAROTTO, MANNINO ANTONINO, ALBERTINI,  
CAPECCHI, COSTA ALESSANDRO, D'ALEMA, FER-  
RANDI, GALANTE, MAGRI, MOMBELLI, PALMIERI,  
PICCHETTI, PASCOLAT, DONAZZON, FACHIN  
SCHIAVI, BORDON, NAPPI, CHERCHI, SANNA,  
SANNELLA, STRUMENDO**

*Presentata il 6 agosto 1987*

**Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre  
1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione  
delle servitù militari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione difesa della Camera dei deputati ha approvato, il 18 dicembre 1986, in sede legislativa, un testo unificato di modifica e integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente una nuova regolamentazione delle servitù militari.

La crisi di Governo e lo scioglimento anticipato delle Camere, hanno impedito così la definitiva approvazione di un provvedimento, che rispondendo, in buona

parte alle attese di vaste aree e regioni interessate, avrebbe stabilito nuove norme e più adeguati e celeri indennizzi per i vincoli derivanti dalle servitù militari.

Già nell'VIII legislatura il gruppo comunista, raccogliendo le istanze delle regioni e degli enti locali e le conclusioni a cui era giunta la conferenza nazionale sulle servitù militari, tenutasi a Roma nel 1981, avanzava una proposta di legge di modifica della legge n. 898 del 1976.

Nella IX legislatura, sulla base della proposta di legge, ripresentata dal gruppo comunista, si avviava l'11 luglio 1985, in sede referente presso la Commissione difesa, l'iter legislativo, per definire una nuova regolamentazione sulle servitù militari.

Attraverso la predisposizione di due successivi testi unificati, delle proposte di legge presentate, si giungeva così, nel dicembre 1986, all'approvazione in sede legislativa, alla Commissione difesa della Camera, delle modifiche alla citata legge n. 898 del 1985.

Con l'obiettivo di non disperdere il lavoro ed i punti di intesa unitaria raggiunti in questi anni, ripresentiamo l'identico testo approvato dalla Camera alla fine del 1986, affinché i tempi di iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, alla luce di quanto disposto dall'articolo 107 del regolamento, possono essere estremamente brevi.

La proposta di legge si compone di 10 articoli. Con l'articolo 1 si determina un più ampio spazio per le esigenze delle comunità civili.

Infatti il comitato misto paritetico, nell'armonizzare le esigenze civili e militari dovrà tener conto non solo dell'assetto territoriale, ma anche dei piani di sviluppo economico e sociale della regione e delle singole aree.

Si prevede che il comitato paritetico venga consultato (non più annualmente e soltanto sulle principali esercitazioni da svolgere su terreni privati, ad esclusione di quelli demaniali) su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco, di reparto o di unità, sul terreno e negli spazi aerei e marittimi, come sulle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego di tutti i poligoni della regione (quindi su quelli provvisori e su quelli permanenti).

Viene stabilito che in caso di mancata unanimità della componente civile del comitato misto paritetico regionale sui programmi di attività addestrative, su di essi, debba esprimersi in via definitiva il Ministro della difesa.

Superando l'obbligo, previsto dalla precedente legge, di fornire in ogni regione, tramite espropri, un poligono demaniale permanente, si prevede che il comitato paritetico « potrà definire, sentiti gli enti locali interessati, le zone idonee alla costituzione di poligoni permanenti in aree possibilmente demaniali ».

Si prevede altresì l'attuazione di disciplinari d'uso per le aree addestrative da realizzarsi sia per i poligoni provvisori che per quelli permanenti.

È prevista inoltre la costituzione presso ogni regione di organismi aventi lo scopo di realizzare un rapporto permanente tra istituto regionale e componente civile del comitato paritetico che dovrà consultare anche gli enti locali.

Gli articoli 2 e 3 dettano norme di trasparenza e di sveltimento delle procedure burocratiche nel pagamento degli indennizzi, ai privati, colpiti da servitù militari. Per gli indennizzi è anche stabilito il raddoppio della loro entità sia a favore dei privati che degli enti locali.

L'articolo 4 prevede una spesa di 100 miliardi annui da assegnare ai comuni, tramite le regioni, ove esistono servitù ed insediamenti militari, da impiegarsi per servizi sociali ed opere pubbliche.

L'articolo 5 fissa la riserva di una quota (pari al 39 per cento) delle forniture delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti insediati nel territorio delle regioni, a favore di imprese locali.

L'articolo 6 prevede l'attuazione di un programma decennale di costruzioni di poligoni di tiro di tipo chiuso per esercitazioni a fuoco con armi leggere (trattasi di 120 unità).

L'articolo 8 prevede una riduzione delle aree cosiddette militarmente importanti nei comuni delle zone di confine terrestri e delle zone costiere del Paese.

L'articolo 9 riduce i pesi e le lungaggini derivanti dalle autorizzazioni per i trasferimenti di proprietà degli immobili in zone cosiddette militarmente importanti.

L'articolo 10 finanzia la legge con 43,6 miliardi per il 1987, 124,5 miliardi per il 1988 e 128 miliardi per il 1989.

In sede di dibattito opereremo affinché il provvedimento, risponda non solo alle

esigenze poste di una rinnovata normativa sulle servitù militari, ma dia prime risposte alle richieste di riequilibrio delle forze armate nell'intero territorio nazionale.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni ».

3. Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. In caso di mancata unanimità della componente civile del comitato sui programmi di attività addestrative, su di essi deve esprimersi in via definitiva il Ministro della difesa ».

4. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il comitato potrà definire in ciascuna regione, sentiti gli enti locali interessati, le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni militari di tiro a fuoco per la costituzione di poligoni permanenti utilizzando, ove possibile, aree demaniali ».

5. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree,

sia provvisorie che permanenti, si dovranno stipulare dei disciplinari di uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti ».

6. Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« I consigli regionali provvedono alla costituzione di organismi aventi lo scopo di realizzare il rapporto permanente tra la regione e la componente civile del comitato misto paritetico regionale al fine di rendere compatibili le scelte della politica regionale urbanistica e socio-economica con le esigenze della difesa. Tali organismi provvedono a consultare i sindaci dei comuni interessati su tutti i problemi inerenti l'applicazione della presente legge ».

#### ART. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Di tale deposito è data contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni ».

#### ART. 3.

1. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al coefficiente 2 del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito ».



3. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al terzo comma, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo ».

4. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La domanda, così presentata, ha efficacia per tutto il periodo di validità del decreto di imposizione della servitù. L'autorità militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del decreto ».

5. All'undicesimo comma sono, in fine, aggiunte le seguenti parole: « nonché quanto previsto dal sesto comma del presente articolo ».

6. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per il pagamento degli indennizzi previsti dal presente articolo si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato ».

#### ART. 4.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario medio delle aree confinanti, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito.

2. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni

quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.

3. Il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Per i fini di cui ai commi 2 e 3 è stanziata, nello stato di previsione del Ministero della difesa, la somma di lire 100 miliardi annui.

#### ART. 5.

1. L'amministrazione della difesa è tenuta a riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti insediati nel territorio delle regioni che sono individuate dal comma 2 dell'articolo 4, alle imprese commerciali, industriali ed artigianali ivi ubicate, compresi eventuali loro consorzi provvisori.

2. Per il raggiungimento della anzidetta quota di riserva, nella misura prevista dal primo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, maggiorata del 30 per cento, si seguono le procedure previste dal secondo e terzo comma dello stesso articolo.

3. L'amministrazione della difesa, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, dovrà emanare le conseguenti disposizioni attuative ed esercitare i controlli necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

4. In tutto il territorio nazionale i singoli reparti, con la procedura del cottimo fiduciario, prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sono autorizzati ad impegnare, con le forme procedurali

ad economia, le quote di miglioramento vitto nonché i controvalori ottenuti dai riporti in economia dei generi di spettanza, ferma restando l'attuale consistenza dei riporti medesimi.

#### ART. 6.

1. L'amministrazione della difesa predispose un programma decennale per gli anni 1986-1995 di costruzione di poligoni di tiro di tipo chiuso per le esercitazioni a fuoco con armi leggere. Tali nuove costruzioni sono in alternativa ai poligoni a cielo aperto.

#### ART. 7.

1. Per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comandante territoriale può affidare, mediante contratto, prendendo a base le tariffe professionali per i compensi da corrispondere a geometri o periti edili o periti agrari liberi professionisti, ridotte del 20 per cento, la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili gravati da limitazioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ed ogni altra operazione necessaria per l'attuazione della citata legge n. 898 del 1976 e della presente legge.

2. Le spese per i compensi ai professionisti gravano sui fondi stanziati per gli indennizzi.

#### ART. 8.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è aggiunto il seguente:

« Qualora le esigenze della difesa lo consentano, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori

e delle zone costiere, indicati nelle annesse tabelle A, B e C, le aree che non siano direttamente o indirettamente interessate ad opere o installazioni di difesa ».

#### ART. 9.

1. All'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

3. Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani o all'amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni nonché agli enti pubblici economici ».

4. Dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« L'autorizzazione ed il parere di cui al secondo comma non sono del pari richiesti per gli atti di alienazione alle società di persone, ivi comprese le cooperative, le casse rurali ed artigiane, i cui soci siano cittadini italiani, ovvero a società di capitali, i titolari delle cui quote o azioni aventi diritto di voto siano persone fisiche aventi cittadinanza italiana. Nel caso di vendita di quote azionarie a

cittadini stranieri o a società a capitale straniero deve essere richiesta l'autorizzazione del prefetto ed il parere dell'autorità militare di cui alla legge 3 giugno 1935, n. 1095.

Il decreto di autorizzazione prefettizia deve essere emanato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine è computato anche quello di 45 giorni concesso all'autorità militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. trascorso il citato termine di 45 giorni, qualora l'autorità militare non avesse fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato.

L'autorizzazione del prefetto deve essere allegata in originale all'atto di alienazione. Essa perde la sua efficacia qualora non si proceda alla stipulazione dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui è stata concessa.

Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 ed il 1° marzo 1984 sono riconosciuti giuridicamente efficaci a tutti gli effetti ».

#### ART. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 43.600 milioni per l'anno 1987, in lire 124.500 milioni per l'anno 1988 ed in lire 128.000 milioni per l'anno 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio.